

Osservazioni Crypto Fisco

Oggetto: Consultazione pubblica sulla bozza di circolare che fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle crypto-attività

SPETT.LE
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIVISIONE CONTRIBUENTI
Via Giorgione n. 106
00147 – Roma

Email: dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Si ringrazia innanzitutto codesta rispettabile Agenzia delle Entrate, per avere reso disponibile in consultazione pubblica, una bozza di circolare che fornisce un proprio orientamento in merito al trattamento fiscale delle cripto-attività di cui all'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Si fornisce di seguito un breve contributo, secondo lo schema indicato dall'Ufficio.

Tematica 1: Rilevanza fiscale scambio tra criptovalute e stablecoin

Paragrafi della circolare: 3.1

Osservazione: L'art. 67, comma 1, *c-sexies*) del TUIR, introdotto dall'art.1 comma 126 della Legge di bilancio 2023, ha specificato che *“non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”*, ma non viene mai specificato nella Legge stessa, che cosa debba intendersi per *“eguali caratteristiche e funzioni”*.

La relazione illustrativa alla bozza della Legge di bilancio recita quanto segue: *“ad esempio non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali”*, tesi ribadita dalla bozza della circolare in oggetto, secondo la quale non costituisce fattispecie realizzativa *“ad esempio l'acquisto di ethereum con bitcoin”*.

Quanto sopra lascia intendere che lo scambio di valute virtuali (ivi comprese le stablecoin), non sia mai fiscalmente rilevante, ma sarebbero opportuni, a parere di chi scrive, maggiori chiarimenti ed auspicabili conferme in tal senso.

Contributo: Essendo le c.d. stablecoin, valute virtuali a tutti gli effetti (hanno tra l'altro più volte dimostrato di poter perdere il *peg*, ovvero il valore derivante dalla correlazione all'asset di riferimento), si chiede di confermare la non rilevanza fiscale degli scambi tra valute virtuali, anche nel caso in cui siano coinvolte le c.d. stablecoin (siano esse *asset-backed* o *algorithmic*) ad esempio nel caso di scambio tra Bitcoin e USDT / USDC / DAI.

Finalità: avere conferma del fatto che l'operazione di scambio tra criptovalute e stablecoin non sia fiscalmente rilevante.

Tematica 2: superamento della soglia di 2.000 euro ex art. 67 comma 1, c-sexies) del TUIR

Paragrafi della circolare: 3.2.1.

Osservazione: Con l'art. 67, comma 1, c-sexies) del TUIR, introdotto dall'art.1 comma 126 della Legge di bilancio 2023, di fatto, risulta che siano fiscalmente rilevanti *“le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta”*.

Da come è scritta la norma, parrebbe che l'importo di euro 2.000,00 non sia una franchigia, ma il limite oltre il quale le plusvalenze complessivamente considerate avrebbero una rilevanza fiscale. In tal senso il comma 10 aggiunto all'art. 68, laddove prevede il riporto integrale dell'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze, qualora superino la soglia dei 2.000,00 euro.

La bozza di circolare sembra invece indicare che nel caso di superamento di suddetta soglia, venga assoggettata ad imposta sostitutiva del 26%, solamente la parte che eccede la soglia di euro 2.000: *“Pertanto, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, per la parte che eccede la soglia di euro 2.000 vengono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”*.

Contributo: si chiede di specificare se in caso di superamento della soglia di euro 2.000, l'assoggettamento ad imposta sostitutiva, sia riferito all'intero importo o effettivamente solamente a ciò che eccede la soglia di euro 2.000.

Finalità: comprendere se in caso di superamento della soglia di euro 2.000, le imposte debbano essere calcolate sull'intero importo o esclusivamente su ciò che eccede la soglia.

Tematica 3: compensazione redditi derivanti dalle cripto-attività ante legge di bilancio 2023 e post legge di bilancio 2023

Paragrafi della circolare: 3.2.1

Osservazione: Nella bozza di circolare viene specificato che non è possibile compensare i redditi derivanti dalle cripto-attività, con i redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir.

Ci si chiede se, vista l'assimilazione delle criptovalute a valute estere proposta dall'Agenzia delle Entrate ante legge di Bilancio 2023 (ergo art. 67 comma 1 c-ter) del TUIR), il divieto di compensazione operi anche per i redditi derivanti dalle cripto-attività ante e post legge di bilancio 2023, atteso che anche l'art. 68 c.5 del TUIR non ha subito, tra l'altro, modifica alcuna.

Finalità: comprendere se sia possibile compensare i redditi derivanti dalle cripto-attività post legge di bilancio 2023, con quelli ante legge di bilancio 2023, ovvero, ad esempio, compensare minusvalenze

ante legge di bilancio ex art. 67, comma 1, *c-ter*) del Tuir, con plusvalenze *post* legge di bilancio ex art. 67, comma comma 1 *c-sexies*) del Tuir.

Tematica 4: Rilevanza fiscale cashback

Paragrafi della circolare: 3.1

Osservazione: La legge di bilancio 2023 ha stabilito che siano redditi derivanti dalle cripto-attività, anche i c.d. “altri proventi derivanti da detenzione”, seppur al superamento della soglia di euro 2.000. In merito a suddetti altri proventi, l’unico esempio proposto da codesto rispettabile ufficio è quello relativo allo *staking*.

Ci si chiede se tra gli stessi debba rientrare anche il *cashback* in criptovalute, ed in particolare quello generato dall’utilizzo di carte di credito.

Contributo: Nell’ambito delle cripto-attività, è molto comune l’utilizzo di carte di credito, che permettono di ricevere un *cashback* in criptovalute, ogni qualvolta l’utente utilizzi la carta stessa, per l’acquisto di beni o per il pagamento di servizi.

Premesso che non v’è alcun dubbio in merito al fatto che il trasferimento di criptovalute (e quindi la conversione in euro delle stesse) su carta di credito, rappresenti cessione a titolo oneroso, a parere di chi scrive, la mera ricezione di criptovalute derivanti da *cashback*, non dovrebbe invece rappresentare una operazione fiscalmente rilevante (poiché non derivante da detenzione). Lo sarà invece, eventualmente, la conversione delle criptovalute ricevute a titolo di *cashback*, in euro, qualora la stessa conversione dovesse generare una plusvalenza.

Finalità: rilevanza fiscale o meno del *cashback* in criptovalute.

Lo scrivente rimanendo a disposizione per chiarire, qualora ritenuto necessario, il punto di vista espresso nella presente relazione, porge saluti vivi e cordiali.

Bologna, 30.06.2023

Dott. Andrea Russo

